



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 02/11/2017
nr. 0007568
Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

> On. Gianfranco Ganau
Presidente

> On. Paolo Luigi Dessì
- Gruppo Misto


e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1282/A sul riconoscimento dei danni provocati alle marinerie di Sant'Anna Arresi e Teulada dai delfini e cormorani. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2700/gab del 27 ottobre 2017 inviata dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



17236
7209



L'Assessore

Prot. n.

2700/906

Cagliari,

27 OTT. 2017

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1282/A (DESSI) sul riconoscimento dei danni provocati alla marinerie di Sant'Anna Arresi e Teulada dai delfini e cormorani. - **RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si trasmette allegata alla presente, la risposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

Cordiali saluti

L'ASSESSORE

Pier Luigi Caria



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Oggetto: Interrogazione n. 1282/A sul riconoscimento dei danni provocati alle marinerie di Sant'Anna Arresi e Teulada dai delfini e cormorani.

Per quanto di competenza dello scrivente servizio si precisa quanto segue.

La Delibera n. 63/6 del 15.12.2015 "Aiuti per il risarcimento degli operatori del settore ittico dei danni cagionati dai delfini, di cui al comma 3 dell'articolo 11 della Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5" è stata superata dalla Delibera n. 46/19 del 03.10.2017 "Disegno di legge "Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini). Abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)".

Alla Delibera n. 63/6 del 15.12.2015 non è mai stata data attuazione per le motivazioni di seguito descritte, esposte nella Delibera n. 46/19 del 03.10.2017.

Il comma 3 dell'articolo 11 della Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 ha previsto uno stanziamento al fine di risarcire gli operatori del settore ittico dei danni cagionati dai delfini alle attrezzature da pesca.

L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

L'aiuto di cui al comma 3 dell'articolo 11 della Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 si configura come aiuto di Stato ed è pertanto soggetto alla relativa normativa, in particolare agli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01). Tali Orientamenti prevedono che se un aiuto non corrisponde ad alcuna delle specifiche tipologie previste dagli stessi, in linea di principio non sia compatibile con il mercato interno.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Tra le tipologie di aiuti compatibili previsti dagli Orientamenti rientrano quelli facenti parte di una categoria che può essere considerata compatibile con il mercato interno a norma di uno dei regolamenti di esenzione per categoria.

L'art. 25 del Regolamento (UE) n. 1388/2014 (Regolamento di esenzione del settore pesca e acquacoltura) prevede che gli aiuti di cui all'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 508/2014 (Regolamento di riferimento del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – FEAMP), tra cui rientrano i regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi protetti, quali i delfini (art. 40, lettera h), possano essere considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica.

L'aiuto di cui al comma 3 dell'articolo 11 della Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 non è in linea con l'aiuto previsto dall'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 508/2014, infatti il primo prevede il risarcimento dei danni causati agli attrezzi da pesca, il secondo il risarcimento dei danni causati alle catture. L'aiuto di cui al comma 3 dell'articolo 11 della Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 non può quindi essere considerato un aiuto in esenzione e dovrebbe seguire l'iter classico previsto per la notifica di un aiuto di Stato, caratterizzato da tempi lunghi e incertezza di un possibile accoglimento.

Per quanto sopra rappresentato, considerate le limitate risorse finanziarie assegnate all'aiuto di cui al comma 3 dell'articolo 11 della Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, con Delibera n. 46/19 del 03.10.2017 la Giunta regionale ha approvato il testo del disegno di legge concernente "Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini). Abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)" con il quale si prevede che agli operatori del settore ittico possano essere risarciti i danni alle catture causati da mammiferi protetti (delfini)".

La modifica proposta consente di allineare l'aiuto di cui al comma 3 dell'articolo 11 della Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, all'aiuto di cui all'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 508/2014, e pertanto di attivare lo stesso come aiuto in esenzione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (CE) n. 1388/2014, evitando i tempi lunghi e le incertezze di una vera e propria notifica.

Riguardo l'attuazione della misura del FEAMP prevista dall'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 508/2014 (regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi protetti, quali i



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

delfini e i cormorani) si precisa che è in corso il confronto con l'Assessorato della Difesa dell'ambiente al fine di definire le disposizioni per l'attuazione della misura.

L'ASSESSORE
Pier Luigi Carrà